



TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice Delegato, Dott. Francesco Paolo Feo,

nella procedura di ristrutturazione debiti del consumatore iscritta al n. di PU 450-1/2024 ad istanza di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] e domiciliata come in atti, assistita dal Dott. [REDACTED] in qualità di *advisor* e dal Gestore della crisi nominato Dott. [REDACTED]

letti gli atti e i documenti del procedimento;

richiamati i precedenti decreti;

letta, in particolare, la proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 67 ss. del C.C.I.I. per la ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata in data 31 Luglio 2024 e la relazione del Gestore della Crisi come successivamente integrate;

rilevato che la proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori in data 31 Luglio 2024;

letto l'art. 70 C.C.I.I.;

SENTENZA

[REDACTED] ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 ss. del C.C.I.I. al fine di fronteggiare la situazione di sovraindebitamento in cui è incorsa.

Il ricorso, come attestato dal Gestore della Crisi, è completo della documentazione richiesta dall'art. 67 comma 2 del CCII ed allo stesso si accompagna la relazione contenente le informazioni e gli elementi di valutazione sulle cause dell'indebitamento, sulla diligenza impiegata dal consumatore e sulla incapacità di adempiere, il tutto come richiesto dall'art. 68 CCII.



Ciò premesso, sussiste il requisito soggettivo che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.A.A., costituisce presupposto di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che nella specie si trova in stato di sovraindebitamento (perché nel considerare quelle che sono le disponibilità mensili della ricorrente deve evidentemente tenersi conto delle necessità di vita quotidiana), stato che, come emerso dall'istruttoria, non può dirsi determinato condotte di colpa grave, malafede o frode. Invero, sul punto, nel corso dell'istruttoria sono stati forniti chiarimenti dal Gestore della Crisi e dalla stessa ricorrente [REDACTED] che, all'udienza del 22 Ottobre 2024 e successivamente, all'udienza del 19 Novembre 2024, ha ulteriormente specificato sulle cause dell'indebitamento, deducendo in particolare che lo stesso ha origine da un contratto di mutuo per l'acquisto di una parte della attuale proprietà immobiliare, in comune con i familiari, di cui la ricorrente si accollò il pagamento ma che, divenuto oneroso, anche a causa della impossibilità dei familiari di contribuire all'onere di restituzione, determinò la necessità di contrarre nuovi finanziamenti visto anche il diniego della Banca mutuante di voler rinegoziare la rata. La situazione si è poi aggravata per il sopravvenire di gravi problemi di salute, sia della ricorrente che della madre di quest'ultima, il tutto come riportato nella relazione del gestore della crisi.

Come già detto, la proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori dapprima in forza del decreto del Giudice del 31 Luglio 2024 e successivamente, dopo opportune rettifiche, specificazioni e miglioramenti apportati all'esito dell'udienza del 22 Ottobre 2024.

Anche all'esito della seconda comunicazione, sono pervenute opposizioni ma soltanto osservazioni da parte dei creditori; in particolare, il Gestore della crisi ha fatto rilevare nel corso dell'udienza del 19 Novembre 2024 che, nell'ammontare del passivo a cui far riferimento nel piano, per quanto riguarda la posizione della [REDACTED], v'è stato un mero errore di calcolo nella predisposizione del piano, nel senso che il credito residuo va individuato in Euro 5.223,46 e non in Euro 3.768,46. Tale disavanzo, parametrato al 40%, che è la percentuale di soddisfazione proposta ai chirografari, è pari a Euro 582, dal che un lieve incremento della rata che non sarà più a 721,52 euro di euro 731,22 euro).

In ogni caso, dall'esame della documentazione allegata, l'alternativa liquidatoria non può ritenersi più conveniente per i creditore ipotecario (che ha proposto osservazioni sul punto), trattandosi di immobile di tipo rurale di cui la ricorrente è comproprietaria, fatiscente e mal servito sul piano infrastrutturale e della stessa rete fognaria, in relazione al quale è preconizzabile un valore di liquidazione piuttosto esiguo (appaiono ipotizzabili almeno due ribassi di asta, con conseguente riduzione del valore, viste le condizioni e la zona in cui insiste il bene immobile in questione).

Quanto alla restante parte del debito fiscale (TARI e IMU), la parte debitrice ha rappresentato, quanto all'IMU, che trattasi di debito contestato, in quanto il relativo



importo sarebbe stato già oggetto di pagamento da parte della madre della ricorrente, che avrebbe provveduto al saldo per tutto il compendio immobiliare, compresa la quota della [REDACTED]. Per quanto riguarda la Tari, andrà depositata istanza per il riconoscimento dell'agevolazione spettante per la presenza nel nucleo familiare di un soggetto disabile. Pertanto, come è stato dedotto all'udienza del 19 Novembre 2024, anche per la loro non elevata consistenza, quegli importi non sono stati inseriti nel piano, prevedendosi in ogni caso la soddisfazione dell'eventuale residuo in corso di piano, anche con la previsione di una rata separata che coprirebbe una sopravvenienza attiva di poco superiore ai 2.000 euro, che potrebbe esser coperta da quanto oggetto di restituzione da parte della [REDACTED], che ha riconosciuto nelle more di aver trattenuto somme ulteriori a quelle dovute dopo l'estinzione del piano di ammortamento.

Sulla base di tutto quanto fin qui esposto, letto l'art. 70 C.C.I.I., e ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione proposto da [REDACTED]

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da [REDACTED], assistita dal Gestore della Crisi, Dottor [REDACTED]

DISPONE

che questa sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito web del Tribunale e comunicata entro 48 ore, a cura dell'OCC, con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate in materia di privacy, a tutti i creditori;

DISPONE

che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato e nelle relazioni successive.

A tal fine autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura. Dichiarata chiusa la procedura.

Si comunichi.

Napoli, 4 Dicembre 2024

IL GIUDICE DELEGATO

Dottor Francesco Paolo Feo

Dr. Feo & Puleo
Nelr, 27/12/2024

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

